



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

**DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 - SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

**ORDINANZA DIRIGENZIALE
NUMERO 460 DEL 20/08/2026**

OGGETTO: SPOSTAMENTO TEMPORANEO MERCATO AMBULANTE IN SEDE FISSA. PROVVEDIMENTI VIABILISTICI NELLE GIORNATE DEL 17 - 22 E 24 SETTEMBRE 2026

IL DIRIGENTE

- o Visto l'Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- o Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- o Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- o Ritenuto di dover adottare provvedimenti viabilistici provvisori funzionali allo spostamento della sede del mercato ambulante in concomitanza con lo svolgimento dell'iniziativa della Fondazione Banca Popolare di Lodi "Giornata del Volontariato" e della manifestazione "Le Forme del Gusto";

ORDINA

- o Di destinare, nelle giornate di **Giovedì 17 - Martedì 22 e Giovedì 24 Settembre 2026**, dalle ore **06.00** alle ore **15.00**, i seguenti tratti viari cittadini a sede straordinaria del mercato ambulante in sede fissa:
 - ▣ **P.za MERCATO** (intera area)
 - ▣ **Via VOLTURNO** (tratto Via Cavour ÷ C.so Umberto I)
 - ▣ **Via CAVOUR** (tratto civico 31 ÷ Via Volturno)
- o In relazione ai provvedimenti previsti dal precedente punto considerazione del provvedimento sopra riportato vengono conseguentemente adottati con la medesima decorrenza e durata i seguenti provvedimenti viabilistici temporanei:

- In **P.za MERCATO**, è istituito il divieto di transito e sosta, con rimozione coatta, esteso sull'intera area a tutte le categorie di veicoli.
- In **Via VOLTURNO** (tratto Via Cavour ÷ C.so Umberto I), è istituito il divieto di transito e sosta, con rimozione coatta, esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli.
- In **Via CAVOUR** (tratto civico 31 ÷ Via Volturmo), è istituito il divieto di transito e sosta, con rimozione coatta, esteso a tutte le categorie di veicoli.
- In **Via STREPPONI** (esclusivamente per le esigenze connesse allo svolgimento del mercato ambulante), è istituito, limitatamente per le seguenti categorie di veicoli, il doppio senso di circolazione (con accesso e deflusso obbligatorio dei veicoli dall'intersezione con Via S. Francesco):
 - Veicoli autorizzati a vario titolo utilizzati dagli operatori del mercato ambulante;
 - Mezzi di soccorso in servizio d'emergenza;
 - Veicoli utilizzati dai residenti (esclusivamente nel caso in cui il transito risulti finalizzato al ricovero degli stessi all'interno di aree pertinenziali private)

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura. La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S. In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio

Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale